



Consip S.p.A.

“Servizio di riattivazione del software EPV Technologies e servizio di manutenzione dello stesso; servizio di supporto specialistico”

CAPITOLATO TECNICO

***SERVIZIO DI RIATTIVAZIONE DEL SOFTWARE EPV TECHNOLOGIES E SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLO STESSO; SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO***



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	DEFINIZIONI.....	3
2	OGGETTO DELLA FORNITURA.....	4
2.1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA	4
2.2	SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA	5
3	RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	5
4	LIVELLI DI SERVIZIO.....	6
5	GESTIONE DELLA FORNITURA.....	6
5.1	RESPONSABILE DELLA FORNITURA	6
5.2	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE	6
5.3	LUOGO DI SVOLGIMENTO	7
6	VERIFICA DI CONFORMITÀ	7
7	FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO	8
8	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	9
9	DIVIETO DI SUBAPPALTO	9
10	PENALI	9



1 PREMESSA

La U.O. ITI-SIM ha richiesto il rinnovo della manutenzione delle licenze del software EPV Technologies, utilizzato in ambito Mainframe per l'alimentazione del sistema di Cost Accounting e la produzione di statistiche di sistema e statistiche CICS, e del relativo servizio di supporto specialistico.

I prodotti sono necessari in ambito di esercizio Mainframe per la produzione di statistiche giornaliere sui carichi elaborativi e sull'utilizzo delle risorse di sistema mainframe. Le statistiche sono rese giornalmente disponibili nel formato di un sito web direttamente accessibile tramite browser.

1.1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- CONSIP: la società che, in qualità di stazione appaltante della presente fornitura, affida la fornitura oggetto del presente capitolato;
- SOGEI: la Società Generale di Informatica S.p.A, committente e beneficiaria della fornitura;
- Capitolato tecnico: il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Contratto: il contratto che verrà stipulato tra la Sogei e la Società che enuncia le regole giuridiche alle quali si dovrà conformare la fornitura;
- Fornitura: il complesso delle attività oggetto del presente capitolato;
- Società: la società aggiudicataria della fornitura;
- Malfunzionamento: qualsiasi anomalia funzionale dei prodotti software e, in ogni caso, ogni difformità del prodotto in esecuzione rispetto alla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.



2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Il servizio richiesto nel presente capitolato ha per oggetto:

A. Servizio di manutenzione, correttiva ed evolutiva, delle licenze dei prodotti:

- EPV for z/OS;
- EPV for DB2;
- EPV for Websphere MQ;
- zParser;
- Graph.

Il servizio di manutenzione dovrà essere erogato fino al 31/12/2019. Per le modalità di riattivazione del servizio, scaduto in data 31/12/2016, si rimanda al paragrafo 3.

I prodotti eseguono la elaborazione, sia su piattaforma z/OS che su piattaforma OPEN, degli SMF generati dai componenti mainframe z/OS, DB2 e Websphere MQ.

I prodotti sono licenziati in modalità SITE, indipendente dal numero degli elaboratori e dalla loro potenza.

B. Servizio di supporto specialistico per un massimo di 30 (trenta) giornate da utilizzare a consumo sulla base delle necessità.

2.1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA

Il servizio di manutenzione, correttiva ed evolutiva, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i beni in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

Il servizio di manutenzione, garantendo il passaggio alle versioni successive, permetterà il mantenimento della attuali funzionalità, anche in considerazione dei continui aggiornamenti che avvengono nel sistema operativo z/OS.

La Società si obbliga a fornire le nuove release e gli aggiornamenti relativi ai prodotti oggetto del presente capitolato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta di Sogei.

La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.



Ove non sia fornita una soluzione al malfunzionamento, la Società, previa comunicazione alla Sogei, dovrà provvedere, a completo suo carico, alla sostituzione dei beni stessi con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali. Resta ferma l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 10. La Società dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero degli archivi presenti sulle apparecchiature da sostituire.

2.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

La Società si obbliga a prestare il servizio di assistenza specialistica, oggetto del presente capitolato tecnico, previa richiesta della Sogei, che si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

Sogei attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione alla Società via e-mail o a mezzo fax ai riferimenti della Società con un preavviso di 3 (tre) giorni rispetto alla data di inizio attività prevista nella comunicazione stessa, che conterrà il quantitativo in termini di giorni persona e la data di fine attività.

Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante la compilazione di report mensili su appositi moduli che verranno consegnati alla Sogei nel corso dell'esecuzione delle prestazioni e sottoposti all'approvazione di Sogei stessa, che verificherà la quantificazione nonché la corretta esecuzione dei servizi. Detti moduli dovranno essere consegnati unitamente alle fatture.

3 RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Si segnala che il precedente contratto di manutenzione dei prodotti software è scaduto in data 31/12/2016.

La fornitura prevede pertanto di attivare, contestualmente alla stipula del contratto:

- il ripristino del servizio di manutenzione dei prodotti software, per il periodo intercorrente dal 01/01/2017 alla data di stipula;
- il servizio di manutenzione dei prodotti software che sarà avviato dalla data di stipula fino al 31/12/2019.

Entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto il fornitore effettuerà un'attività di ricognizione ed analisi (assessment) del prodotto per verificare lo stato di aggiornamento del software; l'output di tale assessment sarà, qualora necessaria, una checklist con l'elenco delle azioni eventualmente necessarie al ripristino da concordare con Sogei.

Successivamente, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi il fornitore dovrà attuare le azioni identificate nella checklist. In alternativa, qualora non siano necessari interventi di ripristino, dovrà produrre una attestazione di conformità.



4 LIVELLI DI SERVIZIO

La Società dovrà effettuare la presa in carico del malfunzionamento, comprensiva di un primo screening ed individuazione del problema evidenziato, entro il termine massimo di 1 (uno) giorno lavorativo, pena l'applicazione delle penali di cui al paragrafo 10.

Si precisa che i termini per la presa in carico decorrono dalla conferma automatica di ricezione dell'e-mail o dall'apertura del ticket telefonico. Il Fornitore dovrà in ogni caso comunicare alla Sogei l'avvenuta presa in carico e l'esito del primo screening a mezzo posta elettronica. Il Fornitore si impegna altresì a mantenere in perfetta efficienza il numero di telefono e l'indirizzo e-mail per mezzo dei quali sono gestite le comunicazioni con Sogei.

La Società garantisce che effettuerà la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo 10.

Qualora, in contraddittorio tra la Società aggiudicataria e Sogei, si accerti che per la correzione del malfunzionamento e/o dell'anomalia segnalati siano necessari tempi superiori a quelli indicati, verrà concordato, entro la scadenza dei termini, un nuovo tempo per la correzione, provvedendo a riportare in apposita nota il nuovo termine concordato per la correzione stessa.

Tale nota dovrà essere sottoscritta dal Responsabile del servizio di cui al paragrafo 5.1 e dal Responsabile Sogei.

La mancata ottemperanza a tali livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penali quantificate nei termini descritti al paragrafo 10.

5 GESTIONE DELLA FORNITURA

5.1 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

La Società dovrà comunicare a Consip, trasmettendolo con la documentazione per la stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni. La Società deve provvedere in piena autonomia al coordinamento e all'organizzazione delle attività nel rispetto delle specifiche e dei tempi forniti da Sogei.

Sarà compito del Responsabile curare la gestione amministrativa del contratto e delle attività legate alla fatturazione e verificare il rispetto di tutti gli adempimenti contrattuali, curando in particolare il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna delle nuove release, degli aggiornamenti dei prodotti software e della relativa documentazione.

5.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare a Consip, contestualmente alla presentazione della documentazione per la stipula, un numero di fax, un indirizzo e-mail, un indirizzo pec e un



numero di telefono al quale rivolgersi, senza alcun limite sul numero di chiamate, per ogni comunicazione relativa alla fornitura.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

La Società dovrà rilasciare le informazioni richieste di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2 attraverso la compilazione del documento denominato “Scheda anagrafica e tracciabilità Sogei”.

5.3 LUOGO DI SVOLGIMENTO

L'aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso la sede di Sogei S.p.A, sita in Roma via Mario Carucci n. 99.

Le attività dovranno essere svolte nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Inoltre, la Società prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici della Sogei continueranno ad essere utilizzati, per la loro destinazione istituzionale, dal personale della Sogei medesima, dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati.

La Società si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Sogei, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali.

La Società aggiudicataria dovrà comunicare alla Sogei, prima della data di stipula del contratto, l'ubicazione delle proprie sedi.

Resta inteso che i costi di trasferimento e soggiorno del personale che svolge le attività al di fuori delle sedi della Società aggiudicataria sono comunque a carico della Società stessa.

6 VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità verrà eseguita una volta che siano state ultimate le attività di attivazione oggetto del contratto.

La verifica di conformità verrà eseguita direttamente dal Responsabile della Fornitura Sogei in contraddittorio con il Responsabile della Fornitura.

La verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le prestazioni contrattuali siano state eseguite a perfetta regola d'arte e secondo la documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa.

Solo a seguito della positiva verifica di conformità verrà emesso il relativo verbale, la cui data, in caso di esito positivo, verrà considerata come data di accettazione.

Sogei si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.



Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito verbale.

Fatta salva l'applicazione di penali, nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo Sogei, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà ex novo dal momento in cui Sogei riterrà ripristinate, da parte del fornitore, le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.

La Società dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Sogei, all'eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni, fatto salvo diverso termine che sarà concesso da Sogei in sede di verbale di verifica di conformità.

Tutti gli eventuali oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico della Società.

7 FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dalla Sogei previa presentazione di apposita fattura, che dovrà essere emessa successivamente al verbale di positiva verifica di conformità, in coerenza con quanto previsto nello Schema di contratto.

In particolare, per il servizio di manutenzione, si applica la disciplina prevista per la fornitura di servizi a canone, come disciplinata dall'art. 15 comma 3 dello Schema di contratto e di seguito riportata:

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel contratto, inerente l'erogazione di servizi a canone, il Fornitore dovrà emettere fattura con periodicità trimestrale posticipata, a meno di diversa indicazione riportata nel contratto, nella RDO o nel capitolato Tecnico, successivamente alla relativa verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.

Per la fatturazione della riattivazione del servizio, il fornitore, a seguito della positiva verifica di conformità, potrà ricomprendere il relativo corrispettivo nella prima fattura trimestrale posticipata.

Per il servizio di supporto specialistico si applica la disciplina prevista per la fornitura di servizi a consumo, come disciplinata dall'art. 15 comma 2 dello Schema di contratto e di seguito riportata:

Ai fini del pagamento del corrispettivo indicato nel presente contratto, il Fornitore potrà emettere fattura successivamente alla approvazione da parte della Committente del “consuntivo attività”, contenente il dettaglio delle prestazioni professionali erogate nel periodo di riferimento, nonché della verifica di conformità positiva. Nella fattura dovrà essere indicato il periodo temporale di riferimento.



8 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario per garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs.81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

9 DIVIETO DI SUBAPPALTO

La Società non potrà affidare ad altre imprese il Servizio, o parte delle sue attività, oggetto del presente capitolato tecnico.

10 PENALI

Sogei applicherà le penali secondo i seguenti casi:

- per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle nuove release e degli aggiornamenti dei prodotti rispetto a quanto stabilito al paragrafo 2.1, Sogei applicherà una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale complessivo;
- per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine previsto per la risoluzione dei malfunzionamenti in base ai livelli di servizio definiti al paragrafo 4, Sogei applicherà una penale pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) dell'importo contrattuale complessivo.

Nell'ipotesi che l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, Sogei avrà il diritto di risolvere il contratto, totalmente o parzialmente, in danno alla Società aggiudicataria, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.